



COMUNE DI AVEGNO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Membro dell'Unione dei Comuni della Valle del Tempo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 4 del 29-04-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO C.U.P. ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di **aprile**, nella sede municipale, alle ore 18:30, convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, .

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CANEVELLO FRANCO AGOSTINO	P	RAZETO SIMONA	A
SANTORO HUGO FEDERICO	P	ESPOSITO PIER GIUSEPPE	P
STENERI RINALDO LUIGI	P	PINNA PAOLO	P
OLIVARI ANTONIO	P	CERAVOLO MARGHERITA	P
PANETTA MAURIZIO	P	PICASSO GIANFRANCO	P
VILLA ANDREA	P		

Così presenti n. 10 su 11 membri componenti il Consiglio.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE AMORIELLO ANNA.

Il Signor OLIVARI ANTONIO nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: REGOLAMENTO C.U.P. ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Dato atto che il Consigliere Pinna Paolo partecipa alla presente seduta in videoconferenza.

La presente seduta è integralmente registrata su supporto informatico conservato agli atti, a disposizione di chi ne faccia richiesta.

Il **Sindaco** propone un emendamento **all'art. 53 "Esenzioni"** del Regolamento in discussione, consistente nell'aggiunta della lettera **u)** come segue:

u) Le occupazioni conseguenti a manifestazioni pubbliche di carattere promozionale del territorio, religiose e patronali della durata non superiore a giorni 5. Così pure le inserzioni pubblicitarie di ditte, che hanno contribuito con materiale o finanziato come sponsor le predette manifestazioni, sono esentate dal tributo.

Il Consigliere **Pinna** propone un emendamento consistente nel modificare **l'art. 7 comma 2** come segue:

dopo le parole "Polizia Locale" vengono aggiunte le parole: **"con esclusione di quelli a carattere divulgativo e/o informativo che non contengano inserzioni pubblicitarie"**.

Il **Presidente** pone in votazione gli emendamenti proposti che vengono approvati all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41 (c.d. "decreto sostegni"), pubblicato in G.U. n. 70 del 22.03.2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 da parte dei Comuni è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

VISTO l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno

antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»;

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento;

RITENUTO altresì di avvalersi dell'attuale concessionario dei servizi relativi all'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, le cui condizioni economiche saranno riviste di comune accordo alla fine di quest'anno valutato quindi il gettito della nuova entrata;

DATO ATTO altresì che per l'annualità 2021 il termine di scadenza viene fissata al 31.05.2021;

VISTO il Regolamento nel testo emendato, composto da n. 60 articoli, allegato al presente atto per farne integrante e sostanziale e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Marco De Lorenzi;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 29-04-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI AVEGNO

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.10, nessuno contrario e nessuno astenuto essendo n. 10 i consiglieri presenti, di cui Pinna in videoconferenza, e n. 10 i consiglieri votanti

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, nel testo emendato l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 60 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000, infine, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41 (c.d. "decreto sostegni"), pubblicato in G.U. n. 70 del 22.03.2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
3. DI STABILIRE che la scadenza per il versamento del canone per l'annualità 2021 è fissata al 31.05.2021;
4. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;
5. DI STABILIRE che la gestione del canone sarà svolta dell'attuale concessionario dei servizi relativi all'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
6. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

Successivamente, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.10, nessuno contrario e nessuno astenuto essendo n. 10 i consiglieri presenti, di cui Pinna in videoconferenza, e n. 10 i consiglieri votanti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3, c. 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

IL RESPONSABILE DELL'AREA	Per quanto concerne la Regolarità tecnica si esprime parere Favorevole Avegno 19-04-2021 Il Responsabile dell'Area Fabrizio Cadoria
---------------------------------	---

Parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3, c. 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA	Per quanto concerne la Regolarità contabile si esprime parere Favorevole Avegno 19-04-2021 Il Responsabile dell'Area Fabrizio Cadoria
--	---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to OLIVARI ANTONIO

f.to AMORIELLO ANNA

Pubblicata all'Albo Pretorio online in data 13-05-2021 n. rep. 184 a norma dell'art. 124, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.

Avegno, li 13-05-2021

L'INCARICATO

F.to BISSO PATRIZIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Avegno, li

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 13-05-2021 a norma dell'art. 124, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Avegno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma III del D.Lgs. n. 267/2000.

Avegno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE